



Comune di Limone Piemonte

PROVINCIA DI CN

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.49

OGGETTO:

REGOLAMENTO IUC - DETERMINAZIONI.

L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FRUTTERO Angelo - Sindaco	Presente
2. VELLONE Vanna - Vice Sindaco	Presente
3. AUDISIO Mirella Margherita - Assessore	Ass.Giust.
4. PETTAVINO Guido - Consigliere	Presente
5. PICCONI Franco - Consigliere	Ass.Giust.
6. CERBO Antonio - Consigliere	Ass.Giust.
7. FENOGLIO Luigi - Consigliere	Presente
8. NEGRETTI Enrico - Consigliere	Presente
9. REVELLI Francesco - Consigliere	Presente
10. CLERICO Domenico - Consigliere	Presente
11. BALLARE' Franco - Consigliere	Ass.Giust.
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Sig. Para D.ssa Monica il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. FRUTTERO Angelo nella sua qualità di Sindaco il quale riconosciuto legale il numero degli intervenuti assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato regolarmente scritto nell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Deliberazione n. 33 approvata dal Consiglio Comunale in data 08/04/2014 avente per oggetto: "Esame ed approvazione del Regolamento imposta unica comunale (I.U.C.)" e le successive modifiche ed integrazioni n. 65 del 01/09/2014, n. 83 del 24/11/2014, n. 23 del 26/05/2015 e n. 40 del 28/07/2015;

RITENUTO opportuno, ai fini di adeguarsi alla normativa vigente e di meglio specificare l'applicazione di alcuni articoli, apportare alcune modifiche ed integrazioni, come di seguito specificate:

- art. 5 comma 6. **Ai sensi della Legge n. 80 del 23.05.2014 art. 9 bis "è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso."**
- ~~Comma 7. E', altresì, assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. L'agevolazione di cui al periodo precedente opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ai sensi della Legge n. 208 del 28.12.2015 art. 1 comma 10 "per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;~~
- art. 12 comma 5. L'importo da versare entro la scadenza prevista per la prima rata, **qualora non ancora approvate le aliquote per l'anno in corso**, è calcolato con riferimento alle aliquote ed alle detrazioni deliberate per l'anno precedente a quello di riferimento. Entro la scadenza prevista per il pagamento della seconda rata si effettua il conguaglio con quanto complessivamente dovuto per l'anno d'imposta di riferimento.
- art. 17 comma 3. Le utenze domestiche si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamento o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici. **Il suddetto criterio non si applica alle categorie catastali classificate come C/2, C/6 e C/7.**

Art. 29 comma 1. La parte variabile della tariffa è ridotta del 30 per cento per le utenze non domestiche che ricadono nelle seguenti categorie:

- a) categoria 1 (musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto);
 - b) categoria 2 (campeggi, distributori carburante)
 - c) categoria 5 (alberghi con ristorante);
 - d) categoria 6 (alberghi senza ristorante);
 - e) categoria 7 (case di cura e di riposo);
 - f) categoria 10 (negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli);
 - g) categoria 11 (edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze);
 - h) categoria **16** (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie);
 - i) categorie 17 (bar, caffè, pasticceria);
 - j) categoria 18 (supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari);
 - k) categoria 19 (plurilicenze alimentari e/o miste);
 - l) categoria 20 (ortofrutta, pescherie, fiori e piante);
 - m) **categoria 22 (baite in quota);**
 - n) categoria 23 (casa vacanze)
- art. 34 comma 2. L'invito al versamento dovuto è spedito dal Comune anche per posta semplice. Il versamento ~~è effettuato semestralmente (giugno e dicembre) in due rate di pari importo~~, alle scadenze indicate negli avvisi di pagamento che verranno inviati dal Comune. ~~Resta salva la facoltà di effettuare il pagamento in una unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.~~

ACQUISITO sulla presente il prescritto parere da parte del Revisore del Conto;

ACQUISITO sulla presente il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del servizio;

Con votazione unanime e favorevole palesemente espressa per alzata di mano

DELIBERA

1. premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di adeguare, per le motivazioni espresse in premessa, il vigente Regolamento I.U.C. come di seguito specificato:
 - art. 5 comma 6. **Ai sensi della Legge n. 80 del 23.05.2014 art. 9 bis “è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.”**

- comma 7. ~~E', altresì, assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. L'agevolazione di cui al periodo precedente opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ai sensi della Legge n. 208 del 28.12.2015 art. 1 comma 10 "per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;~~
- art. 12 comma 5. L'importo da versare entro la scadenza prevista per la prima rata, **qualora non ancora approvate le aliquote per l'anno in corso**, è calcolato con riferimento alle aliquote ed alle detrazioni deliberate per l'anno precedente a quello di riferimento. Entro la scadenza prevista per il pagamento della seconda rata si effettua il conguaglio con quanto complessivamente dovuto per l'anno d'imposta di riferimento.
- art. 17 comma 3. Le utenze domestiche si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamento o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici. **Il suddetto criterio non si applica alle categorie catastali classificate come C/2, C/6 e C/7.**

Art. 29 comma 1. La parte variabile della tariffa è ridotta del 30 per cento per le utenze non domestiche che ricadono nelle seguenti categorie:

- a) categoria 1 (musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto);
- b) categoria 2 (campeggi, distributori carburante)
- c) categoria 5 (alberghi con ristorante);
- d) categoria 6 (alberghi senza ristorante);
- e) categoria 7 (case di cura e di riposo);
- f) categoria 10 (negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli);
- g) categoria 11 (edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze);
- h) categoria 16 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie);
- i) categorie 17 (bar, caffè, pasticceria);
- j) categoria 18 (supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari);
- k) categoria 19 (plurilicenze alimentari e/o miste);

- l)* categoria 20 (ortofrutta, pescherie, fiori e piante);
 - m)* **categoria 22 (baite in quota);**
 - n)* categoria 23 (casa vacanze)
- art. 34 comma 2. L'invito al versamento dovuto è spedito dal Comune anche per posta semplice. Il versamento ~~è effettuato semestralmente (giugno e dicembre) in due rate di pari importo~~, alle scadenze indicate negli avvisi di pagamento che verranno inviati dal Comune. ~~Resta salva la facoltà di effettuare il pagamento in una unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.~~
3. Di disporre la trasmissione della presente variazione apportata al regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n.446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
 4. Di disporre la pubblicazione del regolamento modificato sul sito dell'Ente e all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi
 5. Di dichiarare la presente, con le stesse modalità ed esito di votazione, immediatamente eseguibile, ex art.134, comma IV, D.lgs. n.267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

Il Presidente
F.to : FRUTTERO Angelo

Il Segretario Comunale
F.to : Para D.ssa Monica

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
Parere Servizio Finanziario	Favorevole	28/12/2017	Para D.ssa Monica	Firmato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Limone Piemonte, lì _____

Il Segretario Comunale
F.to Para D.ssa Monica

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
Para D.ssa Monica

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28-dic-2017

- alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Limone Piemonte, lì _____

Il Segretario Comunale
F.to: Para D.ssa Monica